



Regione Umbria

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
QUADRO CONOSCITIVO
REPERTORIO DELLE CONOSCENZE: CARTE TEMATICHE ALLA SCALA REGIONALE

gennaio 2012

QC 2.3 BENI PAESAGGISTICI AI SENSI DEGLI ARTT. 136 E 142 DEL DLGS 42/2004 e s.m.i.

Secondo il Dlgs n. 42/2004 e s.m.i. (Codice) sono Beni Paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree di cui all'art. 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le aree di cui all'articolo 142;
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dall'art. 143 e 156.

Il Piano Paesaggistico Regionale deve comprendere ai sensi dell'art. 143 del Codice:

1. la ricognizione degli *Immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico* ai sensi dell'articolo 136, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione di specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
2. la ricognizione *delle Aree Tutelate per legge* di cui al comma 1 dell'articolo 142, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione.

BENI PAESAGGISTICI AI SENSI DELL'ART.136 DEL CODICE

(Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico)

Relativamente alla ricognizione di cui al precedente punto 1, la Regione ha proceduto con Delibera di Giunta Regionale N. 765 del 03/06/2009 alla costituzione di un Gruppo Tecnico composto da membri della Regione Umbria e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria (MIBAC), avente il compito di effettuare la ricognizione e l'informatizzazione su base catastale georeferenziata a scala 1:2000, degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Dlgs n. 42/04 e s.m. e i. , comprese le aree e gli immobili con procedimenti in itinere ai sensi dell'art. 138 del Codice e previgente normativa.

Nel territorio umbro sono stati nel tempo emanati complessivamente n. 142 tra dichiarazioni e proposte per l'individuazione di immobili ed aree considerati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136, come previsto rispettivamente degli artt. 140-141 e 138 del Codice, e della previgente normativa.

Dalla ricognizione effettuata risultano sussistere di fatto n. 140 Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136, poiché due originali Decreti Ministeriali sono stati oggetto di successivo aggiornamento e rettifica con nuovi provvedimenti regionali [D.M. 20 OTTOBRE 1956 Spello capoluogo e dintorni (I.D. n. 35) aggiornato con D.G.R. 20 febbraio 1995 n. 1151 (I.D. n.126) e D.M. 9 GENNAIO 1970 Otricoli capoluogo e dintorni (I.D.n. 77) aggiornato con D.G.R. 03/09/1985 n. 5039 (I.D.n. 98)];

Dei n. 140 Beni paesaggistici di cui sopra, per n.127 è stato emanato il relativo provvedimento definitivo di tutela, mentre per n. 13 il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico è in itinere (proposta commissione provinciale ai sensi dell'art. 138), producendo gli

effetti di cui all'art. 146 del Codice in quanto effettuate le pubblicazioni di cui al comma 1 dell'art. 139 all'Albo pretorio dei Comuni interessati.

Da una verifica relativa all'estensione complessiva di dette aree si evidenzia che le aree di cui trattasi rappresentano una superficie pari a circa il 12% del territorio regionale umbro.

La ricognizione effettuata dal Gruppo Tecnico di cui sopra ed i relativi criteri adottati per la perimetrazione sono stati inoltre condivisi dal Comitato Tecnico di cui all'Intesa tra Regione Umbria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, sottoscritto il 7 dicembre 2010.

Dagli approfondimenti svolti è emerso inoltre che dei 140 beni paesaggistici di cui sopra, 30 presentano alcune criticità di perimetrazione, secondo delle casistiche individuate dallo stesso Gruppo Tecnico e riguardanti soprattutto incongruenze tra la descrizione testuale del provvedimento e la cartografia allegata alla Dichiarazione di notevole interesse pubblico; per tali perimetrazioni di Beni paesaggistici sono in corso approfondimenti che saranno risolti possibilmente prima della adozione del Piano in seno al Comitato Tecnico sopra richiamato.

In questa prima fase, tutte le perimetrazioni di cui sopra non avranno validità giuridica, ma solo carattere ricognitivo ai sensi dell'art. 143, co. 1, lettera b) del Dlgs 22.01.2004 n. 42 s.m.i.; i perimetri dei Beni paesaggistici che rivestono valore giuridico sono rinvenibili nell'ambito della cartografia allegata ai relativi provvedimenti di tutela e/o nei provvedimenti medesimi.

Nell'elaborato QC 2.3 - *Beni Paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del Dlgs 42/2004 e s.m.i.*, relativo al *Repertorio delle Conoscenze del Quadro Conoscitivo*, allegato al Volume I del Piano, si rappresenta una sintesi cartografica a piccola scala della ricognizione degli immobili e delle aree individuati come Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136, sia con con dichiarazione avvenuta che con procedimento in itinere di cui all'art. 138 e successivi.

L'elaborato QC 5.1 - *Carta delle aree di notevole interesse pubblico*, riporta i perimetri degli stessi immobili ed aree con un codice di riferimento che rimanda all'Elenco degli immobili ed aree allegato allo stesso elaborato. Per ognuno degli immobili o aree individuati, riportati su base catastale a scala 1:2000 georeferenziata, è disponibile una rappresentazione cartografica in scala idonea alla sua leggibilità, di cui gli originali sono conservati presso il Servizio Valorizzazione del territorio e Tutela del Paesaggio – Sezione Pianificazione del paesaggio e Tutela dei Beni Paesaggistici e disponibili in consultazione nelle pagine web della Regione Umbria al seguente indirizzo www.umbriageo.regione.umbria.it .

FONTI: "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi all'art. 136" – Banca dati GIS – Regione Umbria: SIAT – Servizio Valorizzazione del Paesaggio e Tutela del Paesaggio, Promozione e Coordinamento progetti comunitari e Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria – anno 2011.



Regione Umbria

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
QUADRO CONOSCITIVO
REPERTORIO DELLE CONOSCENZE: CARTE TEMATICHE ALLA SCALA REGIONALE

gennaio 2012

BENI PAESAGGISTICI AI SENSI DELL' ART. 142 DEL DLGS 42/2004 e s.m.i.
(Aree tutelate per legge)

Relativamente alla ricognizione di cui al punto 2 di cui sopra, nel medesimo elaborato vengono rappresentate anche le *Aree Tutelate per legge*, di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Codice, presenti nel territorio umbro ed in particolare:

- lett. b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- lett. d) le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare);
- lett. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali;
- lett. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- lett. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- lett. i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- lett. m) le zone di interesse archeologico.

La ricognizione effettuata è rappresentata su una cartografia di sintesi a scala regionale, realizzata attingendo da varie fonti informative e di varia qualità geometrica dei perimetri, adeguatamente documentate. Occorrerà comunque effettuare una delimitazione ad una scala di maggior dettaglio delle aree di cui sopra, a cui si provvederà prima dell'adozione del Piano: la rappresentazione su base informatizzata ne semplifica la consultazione ed una prima attività di verifica.

Le varie tipologie di *Aree tutelate per legge* derivano da ricognizioni originarie non omogeneamente redatte e pertanto, in alcuni casi il livello di dettaglio è maggiore, in altri casi, la definizione è piuttosto sommaria e necessiterà di una verifica puntuale.

Nel dettaglio, per le lettere b) e c), co.1 dell'art 142 del Codice, nella carta sono riportate le acque pubbliche così come definite nell'elenco dei corsi d'acqua, torrenti, fiumi e laghi (DGR n. 7131 del 22 Settembre 1995).

Per esse sono inoltre riportati i perimetri della fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, per i territori contermini ai laghi e della fascia di 150 metri da ciascuna sponda per i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua.

Relativamente ai *"parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi"* di cui alla lettera f), co.1 dell'art 142 del Codice, l'Umbria presenta dieci aree naturali protette di interesse regionale istituite con L.R. n. 9 del 3 marzo 1995 e L.R. n. 29/99 e s.m. ed i., che coprono circa il 7,5% della superficie regionale e che costituiscono il Sistema Parchi della Regione Umbria.

Oltre al Parco Nazionale dei Monti Sibillini istituito con D.P.R. 6/8/1993, che l'Umbria condivide con le Marche, la Regione ha istituito con L.R. n. 9 del 3/3/1995 le seguenti Aree Naturali Protette, individuate su una cartografia in scala 1:25.000:

- 1) "Parco del Monte Cucco"
- 2) "Colfiorito"
- 3) "Parco del Monte Subasio"
- 4) "Parco del Lago Trasimeno"
- 5) "Parco fluviale del Tevere"
- 6) "Parco d fluviale del Nera"

Con L.R. n. 29 del 29/10/1999 e s.m. ed i. è stato istituito il Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale (S.T.I.N.A.) Monte Peglia e Selva di Meana, la cui perimetrazione definitiva è stata approvata con L.R. n. 2 del 10/03/2008, su cartografie in scala 1:12.000 e in scala 1:35.000 (quadro d'insieme).

Il Sistema Territoriale è istituito al fine di assicurare la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali nell'ambito territoriale effettivo della loro incidenza, integrandone le potenzialità ove ricomprese in classificazioni funzionali diverse, ed occupa una vasta area (44.270 ha) nella zona centro-occidentale dell'Umbria a confine con la Toscana e il Lazio.

All'interno di quest'ambito territoriale, si trovano tre distinte aree naturali protette, istituite con la medesima L.R. 29/99, e sono:

- 1) "Allerona-Selva di Meana"
- 2) "Melonta-Bosco dell'Elmo"
- 3) "San Venanzo".

Per quanto riguarda *"le aree coperte da foreste e da boschi"* di cui alla lettera g), co.1 dell'art 142 del Codice, sono state individuate tutte le aree boscate, incluse le porzioni posizionate lungo le aste fluviali, costituite da specie arboree ed arbustive che per caratteristiche dimensionali e fisiche possono essere giuridicamente considerate boschi ai sensi della LR 28/2001 art. 5 comma 1,2,3 e che sono riportate nel Piano Forestale Regionale 2008-2017, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1909 del 23.12.2009.

Per la Legge regionale sopra richiamata, costituisce bosco o foresta ogni appezzamento di terreno di superficie maggiore di duemila metri quadrati e di larghezza complessiva, misurata al piede delle piante di confine, non inferiore a venti metri, in cui sia presente una copertura arborea forestale superiore al venti per cento.

Si considerano bosco: i castagneti da frutto; le superfici boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o di danni per calamità naturali o per incendio, presentano una copertura arborea forestale anche inferiore al venti per cento (D.G.R. n°7689 del 6.11.96); i terreni imboschiti o rimboschiti in qualsiasi stadio di sviluppo; le radure e tutte le superfici di estensione inferiore a 2.000 mq. che interrompono la continuità del bosco.

Non si considerano, invece, bosco, gli impianti di arboricoltura da legno o da frutto; i giardini o parchi urbani; i boschi ricadenti nelle aree escluse dalle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142, comma 2 del Codice.



Regione Umbria

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
QUADRO CONOSCITIVO
REPERTORIO DELLE CONOSCENZE: CARTE TEMATICHE ALLA SCALA REGIONALE

gennaio 2012

Le aree così individuate occupano circa il 40% dell'intero territorio regionale, con punte di oltre il 50% in alcune aree della fascia appenninica.

Con D.G.R. n.1098 del 6/7/2005 la Regione ha stabilito precise modalità e procedure per l'accertamento in termini fondiari delle aree boscate da definire negli strumenti urbanistici generali, oggetto di tutela ai sensi del Codice, dell'art. 15 della L.R. 27/2000 (P.U.T.) e dei P.T.C.P.

Gli "Usi civici" di cui alla lettera h), co.1 dell'art 142 del Codice, sono i diritti spettanti a una collettività (e ai suoi componenti), organizzata e insediata su un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque (usi civici essenziali sono il diritto di legnatico e di pascolo). Le terre di uso civico, pur non essendo in senso strettamente tecnico terre demaniali, sono giuridicamente assimilate al demanio e, conseguentemente, sono caratterizzate da inalienabilità, imprescrittibilità e inusucapibilità e sono soggette a vincolo di destinazione. Gli usi civici possono sussistere su terreni assegnati alle comunanze agrarie o comunque denominate (Comunanze agrarie, Università agrarie, Domini collettivi, Partecipanza, Consorzio possidenti, Condominio usi civici, ecc.), su terreni assegnati al comune e su terreni di proprietà privata.

Il nuovo catasto terreni non riporta alcun riferimento all'eventuale assoggettamento dei terreni all'uso civico. L'accertamento della loro sussistenza si basa, in prima istanza, sulla verifica nel catasto pontificio presso gli archivi di Stato, integrata con la verifica presso il Commissariato agli Usi Civici per la Toscana Umbria e Lazio con sede in Roma, circa l'esistenza di sentenze o procedimenti che attestino la sussistenza di diritti di uso civico.

Il trasferimento dei limiti dal catasto pontificio al nuovo catasto terreni è spesso complesso e a volte incerto, se non impossibile (mappe danneggiate o non più esistenti). Inoltre, alcune decisioni assunte dal Ministero Agricoltura e Foreste nel periodo bellico 1940 - 1945 sono andate smarrite. Inoltre, la legge n. 1766/1927 stabilisce che circa la prova degli usi civici è ammesso qualsiasi mezzo, fatta eccezione per quelli non più esercitati dal 1800 per i quali occorre la prova documentale.

In considerazione del carattere demaniale delle terre di uso civico, nei casi dubbi la pubblica amministrazione agisce in base al principio di "autotutela" restituendo i terreni, mediante "reintegra", al demanio, restando in capo al possessore riuscire a dimostrarne il legittimo possesso. Al contempo, in casi particolari, l'Amministrazione regionale può procedere alla liquidazione dell'uso civico e conseguentemente alla "sdemanializzazione" dei beni.

Pertanto, la delimitazione delle zone gravate da uso civico è caratterizzata da incertezza (situazioni non note o difficilmente ricostruibili) e dinamicità (procedimenti di accertamento, verifica, reintegra, liquidazione e relativo contenzioso).

Mentre esiste buona rispondenza relativamente ai terreni assegnati alle comunanze agrarie e simili, permangono alcune incertezze sui terreni comunali gravati da uso civico e restano pressoché sconosciuti, nella loro potenziale estensione, gli usi civici su terreni di proprietà privata.

Nella cartografia viene riportata attualmente la digitalizzazione eseguita dalle Province facendo riferimento alla prima individuazione della Regione Umbria, che richiederà quindi, per la sua particolare natura e per le possibilità operative che da questa possono scaturire, una più precisa definizione a livello fondiario.

Per quanto riguarda le "zone di interesse archeologico" di cui alla lettera m), co.1 dell'art 142 del Codice, si è proceduto analogamente ai Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice.

La Regione, con il Gruppo Tecnico composto da membri della Regione Umbria e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria (MIBAC) istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 765 del 03/06/2009, ha effettuato una prima ricognizione e informatizzazione su base catastale georeferenziata a scala 1:2000 anche delle "zone di interesse archeologico".

Da questa prima ricognizione, in corso di ulteriori verifiche, è emerso che sono 9 le aree di interesse archeologico presenti nel territorio regionale e interessanti i territori dei Comuni di Gubbio, Parrano, Panicale, Lugnano in Teverina, Piegara, Perugia, Città di Castello, Monteleone di Spoleto, Cascia, Poggiodomo, Terni, Acquasparta e Massa Martana.

Delle 9 aree di cui sopra, individuate con altrettanti provvedimenti regionali dal 1987 al 1997, tre presentano delle lievi criticità di perimetrazione; per tali perimetrazioni sono in corso approfondimenti che saranno risolti possibilmente prima della adozione del Piano in seno al Comitato Tecnico di cui all'Intesa tra Regione Umbria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, sottoscritto il 7 dicembre 2010.

Le "aree di interesse archeologico" sono ovviamente riportate anche nell'elaborato QC 2.2 - *Siti archeologici ed elementi del paesaggio antico*, con ulteriori approfondimenti. L'elaborato QC 5.2 - *Carta delle aree tutelate per legge*, riporta i perimetri degli stessi immobili ed aree con un codice di riferimento che rimanda all'Elenco degli immobili ed aree allegato allo stesso elaborato e, per ognuno di essi riportato su base catastale georeferenziata, è disponibile una rappresentazione cartografica in scala idonea alla sua leggibilità, di cui gli originali sono conservati presso il Servizio Valorizzazione del territorio e Tutela del Paesaggio - Sezione Pianificazione del paesaggio e Tutela dei Beni Paesaggistici e disponibili in consultazione nelle pagine web della Regione Umbria al seguente indirizzo www.umbriageo.regione.umbria.it.

Nel presente elaborato si rappresenta una sintesi cartografica a piccola scala della prima ricognizione degli immobili e delle aree di cui sopra individuati come Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142.

In questa prima fase, tutte le perimetrazioni di cui sopra non avranno validità giuridica, ma solo carattere ricognitivo ai sensi dell'art. 143, co. 1, lettera c) del Dlgs 22.01.2004 n. 42 s.m.i. Per quanto riguarda i perimetri delle "zone di interesse archeologico" che rivestono valore giuridico fa riferimento la cartografia allegata ai relativi provvedimenti di tutela e/o nei provvedimenti medesimi.

FONTI:

- Atlante del sistema ambientale e paesaggistico - Aree soggette a vincoli, PTCP della Provincia di Perugia
- Relazione al PTCP della provincia di Terni
- Relazione al Piano Forestale Regionale 2008-2017



Regione Umbria

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
 QUADRO CONOSCITIVO
 REPERTORIO DELLE CONOSCENZE: CARTE TEMATICHE ALLA SCALA REGIONALE

gennaio 2012

QC 2.3 Beni paesaggistici, ai sensi degli artt. 136 e 142 del Dlgs 42/2004 e s.m.i.

VOCE DI LEGENDA	FONTE DEL DATO	ANNO DI AGGIORNAMENTO
immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D.Lgs 22.01.2004 n.42 e s.m.i. con dichiarazione avvenuta – <i>ricognizione</i> ;	Regione Umbria - S.I.A.T.	2011
immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 con procedure in itinere di cui all'art.138 e succ. del D.Lgs 22.01.2004 n.42 e s.m.i.- <i>ricognizione</i>	Regione Umbria - S.I.A.T.	2011
territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di cui all'art. 142 del D.Lgs 22.01.2004 n.42 e s.m.i.;	Regione Umbria - S.I.A.P.	2000
fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di cui all'art. 142 del D.Lgs 22.01.2004 n.42 e s.m.i.;	Regione Umbria - S.I.A.P.	2000
montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare, di cui all'art. 142 del D.Lgs 22.01.2004 n.42 e s.m.i.;	Regione Umbria - S.I.A.P.	—
parchi e le riserve nazionali o regionali, di cui all'art. 142 del D.Lgs 22.01.2004 n.42 e s.m.i.;	Regione Umbria - S.I.A.P.	2000
territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, di cui all'art. 142 del D.Lgs 22.01.2004 n.42 e s.m.i.;	Regione Umbria - S.I.A.P.	1990/2002
aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici, di cui all'art. 142 del D.Lgs 22.01.2004 n.42 e s.m.i.;	Provincia di Perugia - P.TCP Provincia di Terni - PTCP	2000 2000
zone umide incluse nell'elenco previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (convenzione di Ramsar del 02/02/1971- G.U. n. 343 del 17/12/1977), di cui all'art. 142 del D.Lgs 22.01.2004 n.42 e s.m.i.;	Regione Umbria - S.I.A.P.	1977/2000
zone di interesse archeologico, di cui all'art. 142 del D.Lgs 22.01.2004 n.42 e s.m.i - <i>ricognizione</i> ;	Regione Umbria - S.I.A.T.	2011